



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. 65 LEGISLATURA N. IX

DE/GM/ICT 0 NC Oggetto: Variante al piano particolareggiato di spiaggia del Comune di Fano - Parere di conformità al piano di gestione integrata delle aree costiere ai sensi dell'art. 13, comma 6, deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 169/2005 e successive modificazioni e integrazioni.

Prot. Segr. 826

Lunedì 30 maggio 2011, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, regolarmente convocata.

Sono presenti:

- | | |
|----------------------------|----------------|
| - GIAN MARIO SPACCA | Presidente |
| - PAOLO PETRINI | Vicepresidente |
| - ANTONIO CANZIAN | Assessore |
| - SANDRO DONATI | Assessore |
| - SARA GIANNINI | Assessore |
| - SERENELLA GUARNA MORODER | Assessore |
| - MARCO LUCHETTI | Assessore |
| - PIETRO MARCOLINI | Assessore |
| - ALMERINO MEZZOLANI | Assessore |

Sono assenti:

- | | |
|-----------------|-----------|
| - LUCA MARCONI | Assessore |
| - LUIGI VIVENTI | Assessore |

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza assume la Presidenza il Presidente della Giunta regionale Gian Mario Spacca. Assiste alla seduta il Segretario della Giunta regionale Moroni Elisa.

Riferisce in qualità di relatore: L' Assessore Guarna Moroder Serenella.

La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

- alla struttura organizzativa: _____
- alla P.O. di spesa: _____
- al Presidente del Consiglio regionale
- alla redazione del Bollettino ufficiale

Il _____

L'INCARICATO

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente del Consiglio regionale il _____

prot. n. _____

L'INCARICATO



OGGETTO: - Variante al Piano particolareggiato di spiaggia del Comune di FANO - Parere di conformità al Piano di gestione integrata delle aree costiere ai sensi dell'articolo 13, comma 6, Deliberazione Amministrativa del Consiglio Regionale n. 169 del 02/02/2005 e successive modificazioni e integrazioni.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal Servizio Internazionalizzazione, Cultura, Turismo e Commercio, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, deliberare in merito;

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Internazionalizzazione, Cultura, Turismo e Commercio che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1;

D E L I B E R A

1. di esprimere il parere di "conformità" al Piano di gestione integrata delle aree costiere, approvato con deliberazione Amministrativa del Consiglio Regionale n. 169 del 02/02/2005, modificata con D. A. dell'Assemblea Legislativa n. 117 del 10/03/2009, sulla Variante al Piano particolareggiato di spiaggia del Comune di FANO, per le motivazioni riportate nel documento istruttorio;
2. di formulare le seguenti raccomandazioni ai sensi per gli effetti del comma 6 ter, dell'articolo 13 delle Norme Tecniche di Attuazione del "Piano di gestione Integrata delle Aree Costiere", Deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 169 del 2 febbraio 2005:
 - nel litorale della Baia del Re, a Nord-Ovest di Fano esiste un'area floristica, istituita con D.PG.R. n. 73/93 e che nella scheda allegata all'istituzione di detta area floristica si indica che *"la zona è soggetta a utilizzazione per il turismo balneare, che in linea di massima non è incompatibile con la conservazione della flora e*



della vegetazione; è tuttavia indispensabile una rigorosa regolazione dello stesso”.

- Inoltre l'art. 7 della L.R. 52/74, indica che *“nelle aree . . . è proibita la raccolta, la estirpazione o il danneggiamento delle piante appartenenti a specie che vi crescono spontaneamente . . . ”*
- constatato che l'intervento ricade anche all'interno del SIC IT5310007 *Litorale della Baia del Re* e della ZPS IT5310024 *Colle S. Bartolo e litorale pesarese* si rileva che, viste le caratteristiche delle opere e le vulnerabilità segnalate nel formulario dei due siti Natura 2000 interessati, nel caso di interventi da realizzare in dette aree sarà doveroso procedere a valutazione di incidenza, di competenza provinciale.
- nel rispetto delle normative di settore (Codice della Navigazione e suo Regolamento, piano spiaggia, normative turistiche, urbanistiche, igienico-sanitarie, requisiti morali e professionali) l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande svolta congiuntamente ad una prevalente attività di spettacolo, intrattenimento, svago (stabilimenti balneari) è soggetta alla sola presentazione dello SCIA (L.R. 27/09 art. 64);
- In base al principio di libertà e tutela della concorrenza, di libertà di stabilimento e di tutela del consumatore, non sono previsti vincoli come ad esempio la distanza o criteri come favorire altri prestatori che già operano, salvo quelli inerenti motivi imperativi.
- negli atti conseguenti all'approvazione della variante di che trattasi dovrà essere chiaramente specificato che i concessionari dovranno:

“Esplicitamente manlevare e tenere indenne, in modo assoluto, le Pubbliche Amministrazioni interessate al Demanio Marittimo da ogni molestia, azione, danno o condanna che ad essa possa derivare da parte di chiunque e per qualsiasi motivo inerente al rilascio della concessione stessa, nonché di rinunciare a qualsiasi intervento pubblico o indennizzo di qualunque natura e genere presente o futuro anche per danni, alle opere autorizzate, derivanti da mareggiate, erosione marina o da qualsiasi altro evento, sia per merito delle opere costruite sia per gli eventuali danni che dovessero derivare, direttamente o indirettamente a terzi in genere dalla realizzazione delle opere oggetto del presente parere”.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA REGIONALE
(Dott.ssa Elisa Moroni)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
(Dott. Gian Mario Spacca)



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento:

Legge regionale 14 luglio 2004, n. 15 relativa al Piano di gestione integrata delle aree costiere;
deliberazione amministrativa del Consiglio Regionale n. 169 del 2 febbraio 2005 relativa all'approvazione del Piano di gestione integrata delle aree costiere;
deliberazione amministrativa dell'Assemblea Legislativa n. 117 del 10 marzo 2009 relativa alle integrazioni alle norme tecniche di attuazione del Piano di gestione integrata delle aree costiere.

Premesse:

con la deliberazione amministrativa del Consiglio Regionale n. 169 del 2 febbraio 2005 è stato approvato il Piano di gestione integrata delle aree costiere della Regione Marche in attuazione della Legge regionale 14 luglio 2004, n.15.

Il Piano, partendo dal quadro normativo di riferimento e dal nuovo scenario delle competenze in materia di difesa del suolo, si sofferma sulle risorse naturali, sulla formazione e sulle scelte, sulla valutazione ambientale strategica, sulle modalità di monitoraggio degli effetti delle opere.

In tale ambito, particolare attenzione è rivolta al Demanio marittimo e alle utilizzazioni delle sue aree per finalità turistico-ricreative regolamentate dal Titolo II, dall'articolo 7 all'articolo 20, delle Norme Tecniche di Attuazione.

L'articolo 13 affida ai Comuni la disciplina degli interventi sulle aree demaniali attraverso l'approvazione di Piani particolareggiati di spiaggia, nel rispetto delle norme sulla tutela del paesaggio e dell'ambiente e di quelle sull'accessibilità e visitabilità degli stabilimenti balneari da parte delle persone con impedita o ridotta capacità motoria.

I Piani particolareggiati di spiaggia stabiliscono criteri uniformi per la realizzazione e l'arredo delle strutture poste sull'arenile ed indicano le infrastrutture necessarie per gli accessi, percorsi, aree di parcheggio, reti tecnologiche. I Piani, inoltre, debbono prevedere, secondo i criteri citati, le aree per la balneazione e per i servizi complementari già sottoposte a concessione.

Il comma 6 dell'articolo 13 prevede che i Piani particolareggiati di spiaggia e, conseguentemente, anche le loro varianti siano approvati dai Comuni previo parere di conformità alle disposizioni del Piano di gestione integrata delle aree costiere, da parte della Regione entro novanta giorni dalla richiesta.

Il suddetto comma è stato esplicitato dalle integrazioni apportate dalla deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 117 del 10 marzo 2009.

In particolare, con il comma 6 bis, è stata introdotta una procedura che prevede, ai fini del rilascio del parere di conformità, l'indizione di una Conferenza di servizi per effettuare l'esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti in relazione alle varie competenze regionali in materia.



Inoltre, si dispone che il parere vincolante di "conformità" o di "non conformità" venga adottato con deliberazione della Giunta Regionale. Tale parere deve essere espresso entro novanta giorni dalla richiesta e pertanto è necessaria la delibera. Il comma 6 ter, infine, prevede che la Regione possa esprimere raccomandazioni in ordine ad aspetti di opportunità e di merito che sono inoltrate ai Comuni nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione e pertanto non sono vincolanti ai fini dell'approvazione dei Piani particolareggiati di spiaggia. In attuazione della suddetta normativa la Posizione di Funzione Offerta Turistica, Cooperazione Territoriale Europea, Marchigiani nel Mondo, competente in materia di Demanio marittimo, ha indetto per il giorno 14/04/2011 presso gli uffici della Regione Marche una Conferenza dei Servizi per l'esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti in relazione alla Variante al Piano particolareggiato di spiaggia del Comune di FANO sottoposto al parere di conformità alle disposizioni del Piano di gestione integrata delle aree costiere.

Il Servizio TERRITORIO, AMBIENTE ED ENERGIA - P.F. Informazioni territorio - ambiente e piano paesaggistico ha fatto pervenire con nota di Prot. n. ID: 4109162 del 08/04/2011 le proprie indicazioni che si riportano di seguito per completezza e fa parte integrante del presente verbale:

"Il PPAR, all'art. 32, stabilisce norme per i litorali marini intendendo con questa espressione "le aree delimitate dalla battigia fino al crinale costiero" costituite quindi "dalla spiaggia, dalla retrospiaggia, dalla pianura costiera e dal versante collinare che si estende fino al crinale".

Per quanto riguarda la fascia litoranea, compresa tra la linea di battigia e il limite esterno della spiaggia, la filosofia del Ppar è quella di conservare il carattere naturale dei luoghi, evitando che l'uso ne provochi alterazioni permanenti. Recita infatti l'ultimo capoverso dell'art. 32: "lungo la fascia litoranea, compresa tra la linea di battigia e il limite esterno della spiaggia, le attrezzature per la balneazione dovranno avere carattere stagionale e saranno realizzate con strutture leggere e smontabili, comprese le pavimentazioni. I nuclei destinati a servizi potranno assumere carattere permanente purché ubicati e realizzati con materiali compatibili con le caratteristiche ambientali dei luoghi".

Per quanto riguarda una fascia più ampia, di 300 metri dalla linea di battigia, tra le altre opere, sono comunque vietati dalle prescrizioni di base permanenti del Ppar, anche in ambiti già urbanizzati, "nuovi tracciati viari con manti asfaltati, attrezzature turistico-ricreative (piscine e simili) e sportive in ambiente costiero litoraneo e cioè dalla linea di battigia al limite superiore della spiaggia (retrospiaggia)".



La P. F. Commercio, Fiere, Tutela dei Consumatori, Politiche Giovanili e Sport con nota di Prot. n. ID: 4106555 del 08/04/2011 ha comunicato la propria impossibilità a partecipare causa altri impegni fuori sede.

La P. F. Sistema Aree Protette, Rete Escursionistica Regionale ed Educazione Ambientale ha ritirato copia della Variante in oggetto per un esame approfondito e riservandosi di far pervenire il proprio parere scritto.

Alle ore 11:00, constatato che nessun rappresentante dei servizi invitati è intervenuto, la Conferenza Istruttoria dei Servizi è stata dichiarata deserta con la riserva di attendere i pareri scritti da parte delle suddette P. F..

Essendo tenuta, la Regione Marche, a garantire un corretto equilibrio fra la salvaguardia degli aspetti ambientali e paesaggistici del litorale e lo sviluppo delle attività turistiche e ricreative che vi si svolgono, vista la mancata partecipazione di funzionari dei servizi invitati al fine di agevolare l'iter della variante in oggetto la P.F. di riferimento ha deciso, in attesa dei pareri scritti, di procedere in modo autonomo all'esame della documentazione relativa alla variante in oggetto e sulla base della documentazione pervenuta, per quanto di competenza, ha ritenuto la variante di che trattasi **conforme** al "Piano di gestione Integrata delle Aree Costiere" con la riserva relativa alle eventuali osservazioni e/o prescrizioni che sarebbero pervenute.

In Data 26/04/2011 è pervenuto il parere della P. F. Sistema Aree Protette, Rete Escursionistica Regionale ed Educazione Ambientale con il quale la P.F. rappresenta che:

- nel litorale della Baia del Re, a Nord-Ovest di Fano esiste un'area floristica, istituita con D.PG.R. n. 73/93 e che nella scheda allegata all'istituzione di detta area floristica si indica che *"la zona è soggetta a utilizzazione per il turismo balneare, che in linea di massima non è incompatibile con la conservazione della flora e della vegetazione; è tuttavia indispensabile una rigorosa regolazione dello stesso"*.
- Inoltre l'art. 7 della L.R. 52/74, indica che *"nelle aree . . . è proibita la raccolta, la estirpazione o il danneggiamento delle piante appartenenti a specie che vi crescono spontaneamente . . ."*
- Durante la fase istruttoria, inoltre, la P. F. Sistema Aree Protette, Rete Escursionistica Regionale ed Educazione Ambientale ha constatato che l'intervento ricade anche all'interno del SIC IT5310007 *Litorale della Baia del Re* e della ZPS IT5310024 *Colle S. Bartolo e litorale pesarese*. A tale riguardo si rileva che, viste le caratteristiche delle opere e le vulnerabilità segnalate nel



formulario dei due siti Natura 2000 interessati, il piano è soggetto a valutazione di incidenza, di competenza provinciale.

In Data 02/05/2011 è pervenuto il parere della P. F. Commercio, Fiere, Tutela dei Consumatori, Politiche Giovanili e Sport con il quale la P. F. ha precisato di non avere competenza in materia e a titolo di contributo ha evidenziato che:

- *nel rispetto delle normative di settore (piano spiaggia, normative turistiche, urbanistiche, igienico-sanitarie, requisiti morali e professionali) l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande svolta congiuntamente ad una prevalente attività di spettacolo, intrattenimento, svago (stabilimenti balneari) è soggetta alla sola presentazione dello SCIA (L.R. 27/09 art. 64);*
- *la superficie utilizzata per la somministrazione di alimenti e bevande congiuntamente ad una attività di intrattenimento e svago non deve superare il 25% dell'intera superficie del locale e/o aree all'aperto destinate all'attività di intrattenimento e/o svago, ovvero il 25% dell'area in concessione demaniale adibita a stabilimento balneare nel rispetto della normativa di settore.*

Si precisa che va rispettato, nel caso dei piani di spiaggia, l'art. 13 comma 3 bis del "Piano di gestione Integrata delle Aree Costiere" della Regione Marche che stabilisce le misure massime di superficie pavimentabile e di superficie copribile;

- *la Legge Regionale 27/09 e il regolamento attuativo che ha ottenuto i relativi pareri della III Commissione Consiliare e del CAL) in attesa di approvazione definitiva da parte della Giunta Regionale, sono in linea sia con la Direttiva Servizi che con il D.L. 59/2010, in quanto non prevedono vincoli o limiti di alcun genere, in particolare i requisiti dell'art. 14 della Direttiva di cui sopra.*

In base al principio di libertà e tutela della concorrenza, di libertà di stabilimento e di tutela del consumatore, non sono previsti vincoli come ad esempio la distanza o criteri come favorire altri prestatori che già operano, salvo quelli inerenti motivi imperativi.

Per tutto quanto sopra la P.F. di riferimento, per gli aspetti relativi al demanio marittimo di propria competenza, ha ritenuto la variante di che trattasi **conforme** al "Piano di gestione Integrata delle Aree Costiere" con le raccomandazioni di seguito riportate:

Per quanto riguarda la P. F. Sistema Aree Protette, Rete Escursionistica Regionale ed Educazione Ambientale:

- *nel litorale della Baia del Re, a Nord-Ovest di Fano esiste un'area floristica, istituita con D.PG.R. n. 73/93 e che nella scheda allegata*



all'istituzione di detta area floristica si indica che *"la zona è soggetta a utilizzazione per il turismo balneare, che in linea di massima non è incompatibile con la conservazione della flora e della vegetazione; è tuttavia indispensabile una rigorosa regolazione dello stesso"*.

- Inoltre l'art. 7 della L.R. 52/74, indica che *"nelle aree . . . è proibita la raccolta, la estirpazione o il danneggiamento delle piante appartenenti a specie che vi crescono spontaneamente . . ."*
- Durante la fase istruttoria, inoltre, la P. F. Sistema Aree Protette, Rete Escursionistica Regionale ed Educazione Ambientale ha constatato che l'intervento ricade anche all'interno del SIC IT5310007 *Litorale della Baia del Re* e della ZPS IT5310024 *Colle S. Bartolo e litorale pesarese*. A tale riguardo si rileva che, viste le caratteristiche delle opere e le vulnerabilità segnalate nel formulario dei due siti Natura 2000 interessati, nel caso di interventi da realizzare in dette aree sarà necessario procedere a valutazione di incidenza, di competenza provinciale.

Per quanto riguarda la P. F. Commercio, Fiere, Tutela dei Consumatori, Politiche Giovanili e Sport:

- nel rispetto delle normative di settore (Codice della Navigazione e suo Regolamento, piano spiaggia, normative turistiche, urbanistiche, igienico-sanitarie, requisiti morali e professionali) l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande svolta congiuntamente ad una prevalente attività di spettacolo, intrattenimento, svago (stabilimenti balneari) è soggetta alla sola presentazione dello SCIA (L.R. 27/09 art. 64);
- In base al principio di libertà e tutela della concorrenza, di libertà di stabilimento e di tutela del consumatore, non sono previsti vincoli come ad esempio la distanza o criteri come favorire altri prestatori che già operano, salvo quelli inerenti motivi imperativi.

Per quanto riguarda la P.F. Turismo e Promozione:

- negli atti conseguenti all'approvazione della variante di che trattasi dovrà essere chiaramente specificato che i concessionari dovranno:

"Esplicitamente manlevare e tenere indenne, in modo assoluto, le Pubbliche Amministrazioni interessate al Demanio Marittimo da ogni molestia, azione, danno o condanna che ad essa possa derivare da parte di chiunque e per qualsiasi motivo inerente al rilascio della concessione stessa, nonché di rinunciare a qualsiasi intervento pubblico o indennizzo di qualunque natura e genere presente o futuro anche per danni, alle opere autorizzate, derivanti da mareggiate, erosione marina o da qualsiasi altro evento, sia per merito delle opere costruite sia



per gli eventuali danni che dovessero derivare, direttamente o indirettamente a terzi in genere dalla realizzazione delle opere oggetto del presente parere”.

Proposta

Sulla base delle suddette premesse, si propone alla Giunta Regionale di deliberare la conformità al Piano di gestione integrata delle aree costiere ai sensi dell'articolo 13, comma 6, Deliberazione Amministrativa del Consiglio Regionale n. 169 del 02/02/2005, modificata con D. A. dell'Assemblea Legislativa n. 117 del 10/03/2009 della Variante al Piano particolareggiato di spiaggia del Comune di FANO.

Si propone inoltre, ai sensi per gli effetti del comma 6 ter, dell'articolo 13 delle Norme Tecniche di Attuazione del “Piano di gestione Integrata delle Aree Costiere”, Deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 169 del 2 febbraio 2005 di formulare le seguenti raccomandazioni:

- nel litorale della Baia del Re, a Nord-Ovest di Fano esiste un'area floristica, istituita con D.PG.R. n. 73/93 e che nella scheda allegata all'istituzione di detta area floristica si indica che *“la zona è soggetta a utilizzazione per il turismo balneare, che in linea di massima non è incompatibile con la conservazione della flora e della vegetazione; è tuttavia indispensabile una rigorosa regolazione dello stesso”.*
- Inoltre l'art. 7 della L.R. 52/74, indica che *“nelle aree . . . è proibita la raccolta, la estirpazione o il danneggiamento delle piante appartenenti a specie che vi crescono spontaneamente . . .”*
- constatato che l'intervento ricade anche all'interno del SIC IT5310007 *Litorale della Baia del Re* e della ZPS IT5310024 *Colle S. Bartolo e litorale pesarese* si rileva che, viste le caratteristiche delle opere e le vulnerabilità segnalate nel formulario dei due siti Natura 2000 interessati nel caso di interventi da realizzare in dette aree sarà necessario procedere a valutazione di incidenza, di competenza provinciale;
- nel rispetto delle normative di settore (Codice della Navigazione e suo Regolamento, piano spiaggia, normative turistiche, urbanistiche, igienico-sanitarie, requisiti morali e professionali) l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande svolta congiuntamente ad una prevalente attività di spettacolo, intrattenimento, svago (stabilimenti balneari) è soggetta alla sola presentazione dello SCIA (L.R. 27/09 art. 64);
- In base al principio di libertà e tutela della concorrenza, di libertà di stabilimento e di tutela del consumatore, non sono previsti vincoli come ad esempio la distanza o criteri come favorire altri prestatori che già operano, salvo quelli inerenti motivi imperativi;



| | |
|--------------------|-----------|
| seduta del | pag. |
| 30 MAG 2011 | 10 |
| delibera | |
| 766 | |

- negli atti conseguenti all'approvazione della variante di che trattasi dovrà essere chiaramente specificato che i concessionari dovranno:

“Esplicitamente manlevare e tenere indenne, in modo assoluto, le Pubbliche Amministrazioni interessate al Demanio Marittimo da ogni molestia, azione, danno o condanna che ad essa possa derivare da parte di chiunque e per qualsiasi motivo inerente al rilascio della concessione stessa, nonché di rinunciare a qualsiasi intervento pubblico o indennizzo di qualunque natura e genere presente o futuro anche per danni, alle opere autorizzate, derivanti da mareggiate, erosione marina o da qualsiasi altro evento, sia per merito delle opere costruite sia per gli eventuali danni che dovessero derivare, direttamente o indirettamente a terzi in genere dalla realizzazione delle opere oggetto del presente parere”.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Geom. Maurizio Melonaro)

IL DIRIGENTE DELLA P. F.
Offerta Turistica, Cooperazione Territoriale
Europea, Marchigiani nel Mondo
(Dott. Sandro ABELARDI)



PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Internazionalizzazione, Cultura, Turismo e Commercio

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità della presente deliberazione e ne propone l'adozione in Giunta regionale.
Si attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della regione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Raimondo Orsetti)

La presente deliberazione si compone di n. 11 pagine.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA REGIONALE
(Dott.ssa Elisa Moroni)